



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 91 del 21/10/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

INDICE

<u>Segreteria</u> Autorizzazione attività agonistica	Pag. 2
<u>Risultati gare del 17/18.10/2026</u> Eccellenza – Promozione – Juniores Regionale Under 19	Pag. 3/4
<u>Giustizia Sportiva</u> Eccellenza – Promozione – Juniores Regionale Under 19	Pag. 5/12
<u>Allegati</u> Rappresentativa Under 19 – Rappresentativa Femminile	Pag. 12
<u>Errata corrige</u>	Pag. 13

1. Segreteria

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' AGONISTICA

Esaminata la documentazione inviata dalla sottoindicata Società, i seguenti calciatore/calciatrice sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., a svolgere attività agonistica organizzata dalle Leghe:

SOLIDALE FORMIA

ZOBOLI ELENA MARIA	nata a Formia	il 21/08/2012
VALENTE FILIPPO	nato a Formia	il 07/12/2010

2. Risultati Gare

Eccellenza

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
ASTREA	- F.C. RIETI 1936 A R.L.	0 - 1	ALATRI	- CITTA DI FORMIA CALCIO	1 - 3
BORGO PALIDORO	- LUISS S.S.D.A R.L.	0 - 3	FERENTINO CALCIO ARL	- TERRACINA 1925	3 - 1
CAMPUS EUR 1960	- BOREALE	1 - 2	GAETA	- STERPARO	1 - 0
CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	- GRIFONE GIALLOVERDE	3 - 0	L.V.P.A. FRASCATI	- ARCE 1932	1 - 1
COLLEFERRO CALCIO	- FREGENE 1948	1 - 0	POMEZIA CALCIO 1957	- REAL SAN BASILIO 1960	1 - 1
MONTESPACCATO S.R.L.	- SORIANESE	1 - 1	ROCCASECCA T.SAN TOMMASO	- LODIGIANI CALCIO 1972	1 - 1
OTTAVIA	- ATLETICO ARDEA	1 - 2	ROMA CITY F.C. A.S.D.	- CASSINO CALCIO 1924	3 - 0
TIVOLI CALCIO 1919	- M. PRENESTINI CAVESE1919	4 - 1	SALARIA FOOTBALL CLUB	- CITTA MONTE S.G. CAMPANO	1 - 6
W3 MACCARESE	- REAL MONTEROTONDO	0 - 1	VIS SEZZE	- SS ROMULEA	3 - 0

Promozione

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
ATLETICO CIMINA FALISCA	- ANGUILLARA CALCIO	1 - 0	CANTALICE	- POGGIO MIRTETO CALCIO	5 - 1
CITTA DI CERVETERI	- ATLETICO CAPRANICA	3 - 1	CITTA DI FIANO A.S.D.	- CASAL BARRIERA	0 - 2
FIDENE A.S.D.	- ACADEMY LADISPOLI SRL	3 - 1	F.C.PARIOLI A.S.D.	- SPORTING SAN CESAREO	1 - 1
FIUMICINO S.C. 1926	- TOLFA CALCIO	1 - 0	MAGNITUDO FCCG	- RIANO CALCIO	4 - 1
POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	- NUOVA PESCIA ROMANA 2004	1 - 0	MONTEROTONDO 1935	- CESANO	2 - 1
POLISPORTIVA OSTIENSE	- PIANOSCARANO 1949	1 - 2	NOVA 7	- VILLA ADRIANA	2 - 0
R. MORANDI A.S.D.	- REAL CAMPAGNANO	3 - 0	POL.CASTEL MADAMA	- CAPITOLINA CALCIO ROMA	1 - 4
SANTA MARINELLA 1947	- GRIFONE CALCIO	2 - 1	VIGOR PERCONTI	- NUOVA SPES POLI	1 - 0
TARQUINIA CALCIO	- QUARTIERE CAMPO DELL ORO	2 - 1	VILLALBA OCRES MOCA 1952	- FONTE MERAVIGLIOSA	0 - 3

GIRONE C - 7 Giornata - A			GIRONE D - 7 Giornata - A		
ATLETICO LARIANO	- SPES MUNDIAL F.C. ASD	2 - 1	AUDACE GENAZZANOSANVITese	- ISOLA LIRI 1925	0 - 0
ATLETICO TORRENOVA 1986	- PONTINIA	0 - 0	BELLEGRA 1962	- CECCANO CALCIO 1920	1 - 2
CISTERNA CALCIO	- FUTBOL MONTESACRO	5 - 2	CYNTHIA 1920	- GREGORIANA	1 - 2
HERMADA	- FONDI CALCIO	1 - 1	FOLGORE AMASENO	- POL.CITTA DI PALIANO	0 - 1
MONTE SAN BIAGIO	- REAL TESTACCIO	1 - 0	POL.CANARINI 1926 RDP	- BELMONTE CASTELLO	0 - 2
NETTUNO	- SPORTING NUOVA FLORIDA	1 - 0	PRO CALCIO CECCHINA	- VIS ARTENA	3 - 2
OSTIANTICA CALCIO 1926	- F.C. CAMPO DI CARNE	4 - 0	ROCCA PRIORA CALCIO	- ANITRELLA	4 - 4
PESCATORI OSTIA	- ATLETICO LATINA	5 - 1	SOCCER BOYS CERVARO	- A FERRARIS VILLANOVA 1956	PR.RIC.
PRO CALCIO TOR SAPIENZA	- LANUVIO CAMPOLEONE	0 - 0	VIVACE GROTTAFERRATA 1922	- ARICCIA CALCIO	1 - 1

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A				GIRONE B - 7 Giornata - A			
ATLETICO 2000	- POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	0 - 2		ATLETICO TORRENOVA 1986	- COLLEFERRO CALCIO	0 - 3	
CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	- VILLALBA OCRES MOCA 1952	0 - 0		FORTE MERAVIGLIOSA	- POMEZIA CALCIO 1957	3 - 2	
LONGARINA TSS 1944 ASD	- GRIFONE CALCIO	0 - 1		GAETA	- M. PRENESTINI CAVESE1919	1 - 2	
OTTAVIA	- OSTIANTICA CALCIO 1926	4 - 4		LODIGIANI CALCIO 1972	- L.V.P.A. FRASCATI	3 - 1	
SALARIA FOOTBALL CLUB	- FIUMICINO S.C. 1926	5 - 0		MONTELLO CALCIO	- GRIFONE GIALLOVERDE	2 - 1	
TOR DI QUINTO USD	- SAVIO S.R.L.	0 - 0		RED TIGERS 1957	- VIS SEZZE	4 - 0	
URBETEVERE CALCIO	- BOREALE	5 - 2		SS ROMULEA	- SPES MUNDIAL F.C. ASD	5 - 0	
VIS AURELIA S.S.D. A R.L.	- CAMPUS EUR 1960	2 - 3		VIGOR PERCONTI	- NUOVA TOR TRE TESTE	2 - 2	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 20.10.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza

GARE DEL 18/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 800,00 + DIFFIDA CASSINO CALCIO 1924

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara, in più occasioni rivolgevano all'assistente arbitrale donna, espressioni offensive e denigratorie per motivi di sesso. Inoltre la stessa, veniva fatta oggetto di lancio di sputi, senza essere attinta Al termine del primo tempo, la Forza Pubblica invitava l'arbitro a fare invertire il posto agli assistenti, al fine di far tranquillizzare la situazione, ma questo non bastava e le offese persistevano fino al termine della gara. (R. A, AA e AA) (art. 28 c. e 4 CGS)

Euro 100,00 L.V.P.A. FRASCATI

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

Euro 100,00 W3 MACCARESE

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano all'arbitro espressioni offensive.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAGNAZZI SICA ANDREA (BOREALE)
BIANCHETTI GIOVANNI (F.C. RIETI 1936 A R.L.)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FEDERICO ANDREA (ARCE 1932)

Per aver colpito volontariamente con una gomitata sul petto un avversario, con il pallone non a distanza di gioco. (R. AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NALLO NICOLAS (TERRACINA 1925)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIVITO BENEDETTO (CASSINO CALCIO 1924)
SGANGA MANUELE (SALARIA FOOTBALL CLUB)

PASTORE GABRIELE (CASSINO CALCIO 1924)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CASELLI MARCO (FREGENE 1948)

Perchè al termine della gara rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COLARIETI EMANUELE (CASSINO CALCIO 1924)

CAMPIONATO Promozione

GARE DEL 11/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

POLISPORTIVA OSTIENSE - ATLETICO CIMINA FALISCA

Il Giudice sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 81 del 14/10/2026; esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali, dalla società Pol. Ostiense, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per errore dell'Arbitro poiché "al minuto 2' di recupero (sui 3' già comunicati) del II tempo il Direttore di gara decretava la fine della gara, anticipatamente di 1', interrompendo un'azione di gioco offensiva della società, alla ricerca del pareggio. Solo dopo le osservazioni dei Dirigenti della società, l'Arbitro faceva riprendere la gara, dopo che i giocatori si erano salutati, per far disputare il tempo residuo. Quindi, la società ritiene che ciò abbia impedito il regolare svolgimento della fase conclusiva dell'incontro e, di conseguenza, che venga disposta la ripetizione integrale dello stesso".

Il ricorso è respinto.

Questo Organo Giudicante, ribadisce ancora una volta, laddove necessario, il dettato dell'art. 65, lett. b, del C.G.S. "le questioni che possono essere giudicate dal Giudice Sportivo non prevedono fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall'Arbitro o che siano devoluti all'esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di gioco".

Nel caso in specie, l'Arbitro, come dichiarato sul referto di gara, si è confuso nel conteggio del tempo ed effettivamente ha fischio la fine dell'incontro dopo che erano trascorsi solo 2' dei 3' comunicati, di recupero. Allorché ciò, nell'immediato, gli veniva fatto rilevare, provvedeva ad avvisare le squadre, ancora sul terreno di gioco, dell'errore e, dopo aver ripreso la gara, come da Regolamento, rimetteva il gioco il pallone nel punto dove si trovava al momento dell'interruzione e faceva regolarmente terminare la stessa, per il minuto mancante.

Ciò non può assolutamente ritenersi influente, né determinante, sulla regolarità dell'incontro, che, di conseguenza si ritiene abbia avuto corretto decorso.

DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla società Pol. Ostiense;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Pol. Ostiense - Atl. Cimina F. 1 - 2;
- 3) il contributo va incamerato

GARE DEL 18/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RICORSO

SOCCER BOYS CERVARO - A FERRARIS VILLANOVA 1956

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.A FERRARIS VILLANOVA 1956 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 ATLETICO LARIANO

Perchè propri sostenitori, al 38' del primo tempo intonavano cori discriminatori configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge (art. 28 c. 1 e 4 CGS). Sanzione così determinata in quanto l'accaduto è stato circoscritto a breve periodo.

Euro 200,00 MONTEROTONDO 1935

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, in più occasioni rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive, minacciose e blasfeme. Detto comportamento si intensificava particolarmente nel corso dell'intervallo ed al termine della gara, allorchè una parte dei predetti sostenitori si addossava al cancello di accesso agli spogliatoi reiterando il suddetto comportamento. (R. A e AA)

Euro 100,00 REAL CAMPAGNANO

Perchè nel corso del secondo tempo, propri sostenitori in campo avverso, intonavano cori di legge offensivi nei confronti di istituzioni federali.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 18/12/2026

LONGO FABIO (POLISPORTIVA OSTIENSE)

Allontanato per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, al termine della gara, presente indebitamente nell'area spogliatoi, rivolgeva allo stesso espressioni offensive. (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ROMANZI FEDERICO (A FERRARIS VILLANOVA 1956)

Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco ed aver rivolto espressioni offensive ad un assistente arbitrale. (R. AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MORELLI FABRIZIO (ANGUILLARA CALCIO)

Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco ed aver assunto comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e di un assistente arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALIBERTI MATTIA (CASAL BARRIERA)
 GIOACCHINI STEFANO (PRO CALCIO CECCHINA)

Per somma di ammonizioni.

NERI RICCARDO (FONTE MERAVIGLIOSA)
 VISCOGLIOSI CRISTIANO (ISOLA LIRI 1925)
 FERRANTI MAURO (VILLALBA OCRES MOCA 1952)

Per comportamento non regolamentare.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

MARINO MARCO (REAL CAMPAGNANO)

Perchè, alla notifica del provvedimento disciplinare, di ammonizione assumeva comportamento particolarmente irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NZONDO TSAMBA	(ACADEMY LADISPOLI SRL)	PARADISI ALESSIO	(F.C.PARIOLI A.S.D.)
WILLIAMS JOSLIN			
PALLADINO SIMONE	(SPORTING SAN CESAREO)	BONINSEGNA GIANLUCA	(VILLA ADRIANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASCIOLI LUCA	(A FERRARIS VILLANOVA 1956)	D ATTILIA DENNIS	(ATLETICO LARIANO)
PORCU SALVATORE	(AUDACE GENAZZANOSANVITENSE)	FACCHINI GIAN MARCO	(GRIFONE CALCIO)
VALENTI IACOPO	(HERMADA)	BONIFAZI PIETRO	(POGGIO MIRTETO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MIZZONI GABRIELE (GREGORIANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MENICUCCI PAOLO	(A FERRARIS VILLANOVA 1956)	POMPOSELLI SIMONE	(ATLETICO LARIANO)
SCOGNAMIGLIO LUCA	(ATLETICO LATINA)	CIACCIA LUCA	(CITTA DI CERVETERI)
SIRIGNANO CIRO ORESTE	(CYNTHIA 1920)	PEGORER ALESSANDRO	(FONDI CALCIO)
DEL VESCOVO MATTEO	(NUOVA SPES POLI)	MARINO MARCO	(REAL CAMPAGNANO)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 10/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GRIFONE GIALLOVERDE - VIGOR PERCONTI

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 81 del 14/10/2026; esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali, dalla società Grifone Gialloverde, per il seguente motivo: "dalla documentazione ufficiale di gara risulta che la società Vigor Perconti ha indicato i distinta 4 calciatori appartenenti alla fascia anagrafica dei fuori quota, identificati dai numeri di maglia 2, 10, 16, 17. Tale circostanza integra, secondo la società ricorrente, una violazione delle disposizioni contenute nel C.U. n. 1 del 02/07/2026 del C.R. Lazio, punto 3.7, lettera b), che stabilisce il limite massimo di tre calciatori fuori quota nati da 01 gennaio 2007.

Pertanto, chiede che alla Società Polisportiva Vigor Perconti venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara".

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte di prova privilegiata, risulta che la società Vigor Perconti ha inserito nella distinta ufficiale di gara i seguenti 4 calciatori fuori quota: - N. 2 KHRABAN Vitalii, nato il 10/01/2007, in campo dall'inizio; - N. 10 RUBERTO Andrea, nato il 16/11/2007, in campo dall'inizio, sostituito al 33' del II tempo dal n. 14 TINARELLI Diego; - N. 16 CATERINI Andrea, nato il 28/11/2007, entrato in sostituzione del n. 8, UFFREDUZZI Luca al 8' del II tempo; - N. 17 MARIANI Adriano, nato il 09/08/2007, non partecipante alla gara.

Nelle memorie a difesa, la società Vigor Perconti eccepisce che, come da C.U. n. 1 del C.R. Lazio, del 02/07/2026 la norma indicata stabilisce il numero massimo di calciatori da utilizzare nel corso della gara e che, nel caso in specie, il Regolamento è stato rispettato.

Il ricorso è infondato.

Infatti, il C.U. n. 1 del C.R. Lazio LND, all'art. 3.7 "CAMPIONATO REGIONALE JUNIORE UNDER 19", comma b), "Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età", stabilisce che "è consentito l'impiego di massimo 3 calciatori fuori quota, nati dal 1° gennaio 2007 in poi".

Ciò comporta che in campo possono essere utilizzati solo 3 calciatori ma non viene escluso che sulla distinta di gara ne siano riportati anche un numero maggiore.

Secondo la Giurisprudenza della Giustizia sportiva la posizione irregolare che comporta la sconfitta a tavolino scatta solo se il calciatore in esubero, rispetto ai consentiti tre, prende parte attiva al gioco, ovvero entra effettivamente sul terreno di gioco.

L'inserimento del nominativo in più, nella distinta consegnata all'Arbitro, non configura pertanto l'impiego irregolare se il giocatore rimane in panchina senza essere utilizzato.

Alla luce di quanto esposto, non si riscontrano irregolarità commesse dalla Soc. Vigor Perconti, in violazione al C.U. n. 1, p. 3.7 del 02.07.2026, relativamente all'impiego, nel corso della gara, di calciatori come nello stesso riportato.

DELIBERA

- di respingere il ricorso presentato dalla società Grifone Gialloverde;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Grifone Gialloverde - Vigor Perconti 1 - 3;
- Il contributo va contabilizzato.

GARE DEL 17/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 L.V.P.A. FRASCATI

Perchè nel corso della gara propri sostenitori, in campo avverso, rivolgevano all'arbitro espressioni offensive.

Euro 100,00 LODIGIANI CALCIO 1972

Perchè nel corso della gara propri sostenitori rivolgevano all'arbitro espressioni offensive.

Euro 100,00 LONGARINA TSS 1944 ASD

Perchè al termine della gara, persona non identificata, riconducibile alla società, presente indebitamente nell'area spogliatoi, assumeva comportamento non regolamentare con tesserati della società avversaria e con l'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANESCHI MARIO PIO (GAETA)

Per comportamento non regolamentare.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PINZONE MASSIMO (ATLETICO TORRENOVA 1986)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ARNONE ANDREA (FIUMICINO S.C. 1926)

GALLO ALEX FERNANDO (LONGARINA TSS 1944 ASD)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni gravemente offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MASTRANTONIO TOMMASO (NUOVA TOR TRE TESTE)

Calciatore sostituito, dalla panchina rivolgeva espressioni offensive all'arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare entrava indebitamente sul terreno di gioco, cercando di avvicinare il direttore di gara con atteggiamento aggressivo. Veniva allontanato dall'intervento dei propri dirigenti. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CORSIERO ALESSIO (VIS SEZZE)

Per aver colpito volontariamente con un calcio ad una tibia un avversario, senza causare conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NEGRO DARIO (GAETA)

LUPIDI MORENO (NUOVA TOR TRE TESTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ESPOSITO CHRISTIAN (GAETA)

UTTARO RICCARDO (GAETA)

DE SANTIS DAVIDE (NUOVA TOR TRE TESTE)

FORCONI FRANCESCO (POMEZIA CALCIO 1957)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

URBANETTI DANILO (FONTE MERAVIGLIOSA)

Per aver afferrato un avversario al collo, al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BACCI MATTEO (POMEZIA CALCIO 1957)

Per comportamento antisportivo al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SBERNA ALESSANDRO (FONTE MERAVIGLIOSA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMBROSELLI MATTEO (MONTELLO CALCIO)

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)**3. ALLEGATI**

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- Convocazione n. 1 Rappresentativa Under 19
- Convocazione n. 1 Rappresentativa Femminile

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

1.1.1. Errata Corrige

Comunicato Ufficiale n° 81 del 14/10/2026

CAMPIONATO Promozione

GARE DEL 11/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DEPENNARE

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 23/11/2026

CANNONE DANIELE (R. MORANDI A.S.D.)

Per somma di ammonizioni.

LEGGASI

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 23/10/2026

CANNONE DANIELE (R. MORANDI A.S.D.)

Per somma di ammonizioni.

Pubblicato in Roma il 21 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato